

Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA

(Causa C-361/12) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di lavoro» — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all'illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato)

(2014/C 52/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti

Ricorrente: Carmela Carratù

Convenuta: Poste Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ambito di applicazione — Nozione di condizioni di lavoro — Applicabilità orizzontale della menzionata direttiva — Nozione di organismo statale — Interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6 della CEDU — Principio di equivalenza — Normativa nazionale che prevede, in caso di apposizione illegittima di un termine al contratto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva per il periodo compreso fra il momento dell'interruzione della relazione di lavoro e quello della reintegrazione nel posto di lavoro, limitata ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto — Indennità risarcitoria inferiore sia a quella prevista dal regime ordinario di diritto civile in caso di rifiuto ingiustificato di accettare la prestazione di lavoro sia a quella prevista in caso di interruzione illegittima di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Dispositivo

- 1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA.
- 2) La clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di lavoro» include l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a causa dell'illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro.
- 3) Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall'accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito.) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-362/12) (¹)

(Tutela giurisdizionale — Principio di effettività — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Ripetizione dell'indebitto — Mezzi di ricorso — Normativa nazionale — Riduzione, senza preavviso e retroattivamente, del termine di prescrizione dei mezzi di ricorso applicabili)

(2014/C 52/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation

Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE — Imposte nazionali contrarie al diritto comunitario — Ripetizione dell'indebito — Coesistenza, nel diritto nazionale, di due mezzi di tutela alternativi a disposizione dei singoli per chiedere il rimborso delle somme dovute, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo dell'altro — Normativa nazionale che abbrevia, con effetto retroattivo e senza preavviso, il termine più lungo — Compatibilità con i principi di effettività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento

Dispositivo

- 1) *In una situazione in cui i contribuenti, in conformità al diritto nazionale, hanno la scelta tra due mezzi di ricorso possibili in materia di ripetizione di un'imposta percepita in violazione del diritto dell'Unione, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano a che una normativa nazionale riduca tale termine di prescrizione senza preavviso e in modo retroattivo.*
- 2) *La circostanza che, nel momento in cui il contribuente ha presentato il suo ricorso, la possibilità di avvalersi del mezzo di ricorso che offre il termine di prescrizione più lungo sia stata riconosciuta soltanto recentemente da un organo giurisdizionale di grado inferiore e sia stata definitivamente confermata soltanto in un secondo momento dall'autorità giurisdizionale suprema non esplica alcuna incidenza sulla risposta fornita alla prima questione.*

(¹) GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-411/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Tariffa elettrica agevolata — Decisione 2011/746/UE — Aiuti incompatibili con il mercato interno — Recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito)

(2014/C 52/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Grespan e S. Thomas, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Omessa adozione delle misure necessarie a conformarsi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1) — Obbligo di recuperare senza indugio gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune e di informarne la Commissione

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare presso la Portovesme Srl e la Eurallumina SpA l'aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall'articolo 2 della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-38/B/04 (ex NN 58/04) e C-13/06 (ex N 587/05) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4 di tale decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(Causa C-425/12) (¹)

(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno)

(2014/C 52/28)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parti

Ricorrente: Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

Convenuto: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, lettere c), i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 101, pag. 1) — Effetto diretto — Possibilità per lo Stato membro di invocare detta direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in mancanza di trasposizione di tale atto nel diritto interno